REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI II DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la l.r. 23.12.2000, n. 30 artt. 8-9-10-11;

VISTO il D.P.R. n. 8 del 24.03.2003;

VISTO il D.P.Reg. n. 20 del 29.02. 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n 14 del 06.04.2012 – S.O. n. 1, avente per oggetto "regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commo 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali";

VISTO il progetto di variazione territoriale riguardante l'aggregazione al comune di Lercara Friddi di parte di territorio e di popolazione facente parte del comune di Vicari;

VISTO il D.A. n. 2620/2007 con il quale è stata autorizzata la consultazione referendaria afferente la variazione territoriale di che trattasi;

VISTO il ricorso proposto dall'Amministrazione comunale di Vicari al TAR –Sicilia avverso il D.A. n.2620/2007

VISTA la sentenza n.2227 del 18.11.2011 depositata in Segreteria il 25.11.2011 con cui il TAR Sicilia pronunciandosi sul ricorso Reg. Gen. N.2563/2007,lo ha dichiarato irricevibile, con salvezza del provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che l'esecuzione della richiamata sentenza, a cura dell'autorità amministrativa, comporta il ripristino delle procedure e degli adempimenti finalizzati a dare esecuzione al richiamato D.A. n.2620/2007;

VISTA la nota del serv. 1 di questo Dipartimento prot. n. 9862 del 31.05.2012, con la quale si diffida il Sindaco del comune di Vicari a dare esecuzione a quanto previsto dal D.A. n. 2620/2007, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa;

VISTA la nota prot. n. 3513 del 07.06.2012, acquisita al protocollo generale di questo Dipartimento il 12.06.2012, con la quale il sindaco di Vicari comunica che si asterrà dal dare esecuzione al D.A. n.2620/2007;

PRESO ATTO pertanto del mancato adempimento dell'Amministrazione Comunale di Vicari entro i termini assegnati;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un Commissario ad acta presso il Comune di Vicari, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari per dare completa attuazione alla sentenza n. 2277 del 18.112011 del TAR Sicilia-Sez. III

VISTO il D.A. n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

Art. 1) Il sig./dr. deuto olo olo qualifica qualifica qualifica presso il Comune di VICARI al fine di adottare, in via sostitutiva, gli atti necessari per dare concreta attuazione alla sentenza nr.2227/2011 ripristinando le procedure e gli adempimenti finalizzati a dare esecuzione al D.A. nr. 2620/2007;

- Art. 2) Il presente incarico dovrà essere portato a compimento entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.
- Art. 3) Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n. 40 dell'8.6.2012 ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti responsabili.

Palermo 25. 84. 2512

IL DERIGENTE GENERALE

dessa Luciana Giammanco